SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 1994

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dall'evento franoso sito in località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto in Val di Sambro mobilitatosi il giorno 25 giugno 1994. (Ordinanza n. 2386/FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione n. PTC/94/4102 in data 28 giugno 1994 con la quale la giunta regionale dell'Emilia-Romagna, tenuto conto della grave situazione di pericolo determinatasi in località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto Val di Sambro a seguito di un evento franoso di vaste dimensioni che ha causato l'ostruzione del letto del torrente Sambro minacciando la formazione di un vasto bacino di ritenuta con conseguente grave pericolo per il territorio a valle, chiede la delibera, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'erogazione della somma di lire 5 miliardi per i primi interventi di somma urgenza;

Vista la relazione del prefetto di Bologna numero 1134/20.2/GAB in data 29 giugno 1994 con la quale, rilevato che l'evento calamitoso in questione presenta caratteristiche tali da richiedere il ricorso a mezzi e poteri straordinari per fronteggiarne le conseguenze, condivide la richiesta avanzata dalla giunta regionale dell'Emilia-Romagna volta ad ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui sopra;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1994 con il quale, a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 luglio 1994 viene dichiarato, a termini del citato art 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione venutasi a creare in località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto in Val di Sambro a seguito di un evento franoso di vaste dimensioni,

Attesa, pertanto, la necessità di consentire al prefetto di Bologna e al presidente della regione Emilia-Romagna la realizzazione di tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza sopra delineata;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato a compiere tutte le opere e gli interventi urgenti e necessari per eliminare la situazione di rischio determinatasi a seguito del movimento franoso riattivatosi il giorno 25 giugno 1994 in località Ca' di Sotto del comune di San Benedetto Val di Sambro, che ha causato l'ostruzione del letto del torrente Sambro con conseguente pericolo di formazione di un vasto bacino di ritenuta e grave situazione di pericolo per tutta la zona a valle.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 1 il presidente della regione Emilia-Romagna può effettuare l'affidamento dei lavori anche a trattativa privata ed in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

2. Per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza di cui all'art. 1 è assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 5 miliardi.

3. Il presidente della regione Emilia-Romagna è tenuto a riferire con relazione quindicinale ed ogni qualvolta richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, sullo stato di lavori eseguiti e da eseguirsi.

Art. 3.

1. Il prefetto di Bologna, in relazione al possibile aggravamento della situazione che dovesse verificarsi nel corso delle opere, attuerà anche con poteri straordinari, il coordinamento degli interventi di urgenza che si rendessero necessari nel territorio.

Art. 4.

1. L'onere complessivo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 ammontanti a lire 5 miliardi è posto a carico del cap. 7615 iscritto alla rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4478

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1994.

Integrazione all'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, relativa alla proroga degli interventi ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2387/FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993, con la quale il prefetto di Grosseto è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, necessari al raggiungimento degli obiettivi, volti ad eliminare la situazione di pericolo ed i maggiori danni derivanti dall'inquinamento in atto nella laguna di Orbetello, ed è stato fissato, al 15 settembre 1993, il termine per il completamento degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993, con la quale, tra l'altro, il prefetto di Grosseto è stato delegato ad attuare anche gli interventi relativi alla raccolta delle alghe alla foce dei canali di collegamento con il mare e nei siti periferici della laguna di Orbetello ed alle conseguenti operazioni di smaltimento, adottando, per tutti gli interventi disposti con le citate ordinanze, le misure necessarie, intese ad evitare che tali interventi producessero danni all'ambiente marino ed alle collegate attività turistiche e della pesca;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, con la quale il prefetto Claudio Giannotti è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi di cui alle sopra menzionate ordinanze in sostituzione del prefetto di Grosseto, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993, con la quale, tra l'altro, il termine fissato dall'ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993 è stato prorogato al 31 marzo 1994;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994, con la quale il termine per il completamento degli interventi di cui alle ordinanze n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993 e n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, nonché degli interventi indicati nella stessa ordinanza n. 2380/FPC citata è fissato al 31 marzo 1995 ed il sindaco del comune di Orbetello viene nominato commissario delegato per l'esecuzione degli interventi di che trattasi;

Visto che con l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2380/FPC appena citata è stato, tra l'altro, disposto che il suddetto commissario delegato può avvalersi,

nell'espletamento dell'incarico affidatogli, della collaborazione di un sub-commissario dallo stesso nominato, nonché delle strutture tecniche ed amministrative comunali;

Vista la nota n. 3 in data 27 aprile 1994, con la quale il citato commissario delegato chiede la nomina di un ulteriore sub-commissario nella persona del vice prefetto di Grosseto dott. Vincenzo Petrucci e la possibilità di avvalersi anche della struttura amministrativa della prefettura di Grosseto;

Vista la nota di assenso al riguardo formulata dal prefetto di Grosseto in data 28 aprile 1994, n. 1403/GAB;

Ritenuto di accogliere detta richiesta, onde consentire al commissario delegato ulteriori ausilii tecnici ed amministrativi, stante la complessità delle attività a questi demandate per l'attuazione degli interventi ancora da effettuare;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 10405/ARS/M/DI datata 20 giugno 1994;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Articolo unico

All'art. 3 dell'ordinanza n. 2380/FPC, datata 31 marzo 1994, vengono aggiunti i seguenti commi:

«3. Il commissario delegato di cui al precedente art. 2 provvederà all'espletamento dell'incarico avvalendosi anche della collaborazione di un secondo sub-commissario, individuato nella persona del dott. Vincenzo Petrucci, vice prefetto della prefettura di Grosseto, nonché delle strutture tecniche ed amministrative di tale prefettura.

4. Al prefetto sub-commissario ed al personale della prefettura di Grosseto sono attribuiti i compensi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2333/FPC del 4 ottobre 1993».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4479

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1994.

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi - anno 1994. (Ordinanza n. 2388/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, contenente disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale;

Viste le note n. 3223 in data 28 gennaio 1994 e n. 8421 in data 28 febbraio 1994 con le quali la regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente chiede, tra l'altro, di poter disporre, come negli anni precedenti, della collaborazione presso il C.O.R. del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché la riconferma della collaborazione del 21° GR squadroni AVES, di stanza ad Elmas con l'utilizzo di quattro elicotteri AB 205 e di aerei ricognitori ed il potenziamento dei vigili del fuoco, mediante l'assunzione a termine di vigili volontari;

Visto il telegramma n. 1136/4117 in data 17 giugno 1994 con il quale il Ministero dell'interno comunica che, a seguito dell'emanazione del citato decreto-legge n. 377, è in grado di potenziare lo schieramento delle squadre operative sull'intero territorio nazionale e di poter richiamare quattromila vigili volontari e corrispondere il compenso per il lavoro straordinario al personale impegnato nella campagna estiva antincendi boschivi;

Vista la lettera n. 12061 in data 16 maggio 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche con la quale, al fine di evitare gravi situazioni di pericolo nelle regioni maggiormente a rischio, in particolare nella Sardegna e nella Toscana, chiede che vengano predisposte, come negli anni passati, le eccezionali misure dirette a potenziare le strutture operative di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

Vista la lettera n. 3141 in data 17 giugno 1994 con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali chiede, nonostante l'emanazione del predetto decreto-legge n. 377, che venga adottata come gli scorsi anni, apposita ordinanza che consenta di inviare nella regione Sardegna, nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre 1994, un nucleo composto da ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, dotato di automezzi e relativi autisti, per integrare gli organici del Centro operativo regionale di Cagliari (C.O.R.), per la ricognizione tecnico-operativa sul territorio nonché per lo svolgimento delle funzioni di collegamento e coordinamento dell'attività del suddetto personale con le altre forze statali e regionali;

Ravvisata la necessità, tenuto conto del particolare impegno che viene svolto durante la campagna antincendi boschivi dal personale del Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.) e dal Centro situazioni (Ce.Si.) del Dipartimento della protezione civile, di consentire a detto personale la effettuazione di lavoro straordinario nel limite massimo di settantacinque ore mensili pro-capite, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 1994;

Ritenuta la opportunità, allo scopo di assicurare una sempre più stretta ed efficiente sorveglianza del territorio al fine di prevenire l'insorgere di incendi boschivi ed allo scopo di garantire una più rapida attività di allarme al verificarsi di detti fenomeni, di utilizzare gli aderenti alla Associazione nazionale carabinieri, autorizzando il

Dipartimento della protezione civile a stipulare apposita convenzione con detta Associazione;

Considerata, per i motivi di cui sopra, la necessità di adottare misure adeguate atte ad evitare situazioni di grave pericolo o maggiori danni a persone o a cose connessi con il fenomeno degli incendi boschivi che interessa nel periodo estivo il territorio nazionale;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, è autorizzato ad inviare in Sardegna, nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994, un nucleo composto da quattro ufficiali e due sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, dotato di propri automezzi e relativi autisti, per integrare gli organici della sala operativa regionale di Cagliari (C.O.R.) e per la ricognizione tecnico-operativa sul territorio.

2. Alle funzioni di collegamento e coordinamento dell'attività del suddetto personale con le altre forze statali e regionali è preposto il dott. Macco t. SFP Pierluigi ufficiale superiore del Corpo forestale dello Stato designato dall'amministrazione di appartenenza.

Art. 2.

1. I centri operativi regionali costituiti nelle regioni Liguria, Toscana, Campania, Lazio, Calabria e Sicilia possono essere integrati, a richiesta delle regioni stesse, per il periodo indicato dall'art. 1, e per l'espletamento delle funzioni di coordinamento di loro competenza, dagli ispettori regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in loro sostituzione dai comandanti provinciali dei capoluoghi di regione.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare al proprio personale che presta servizio presso il Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.) ed il Centro situazioni (Ce.Si.), nel periodo indicato nell'art. 1, compensi per lavoro straordinario fino al limite massimo pro-capite di settantacinque ore mensili, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 1994.

2. Per l'attuazione del disposto di cui al primo comma del presente articolo, l'onere, valutato in L. 190.000.000, sarà posto a carico del cap. 2020 della rubrica 6 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante corrispondente riduzione del cap. 7615 della medesima rubrica 6.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Associazione nazionale carabinieri al fine di assicurare nelle regioni a maggior rischio e cioè Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, durante il periodo 1° luglio-30 settembre 1994, l'espletamento di compiti di avvistamento e controllo del territorio e di allertamento delle autorità competenti per prevenire e combattere la diffusione di incendi boschivi.

2. La liquidazione dell'onere derivante da detta convenzione avviene a consuntivo, previa presentazione della conseguente documentazione contabile, secondo le modalità previste dall'ordinanza n. 1675/FPC del 30 maggio 1989 adottata in attuazione dell'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4480

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine;

Viste le delibere dell'11 marzo 1994 e del 28 aprile 1994 con le quali, rispettivamente, il consiglio di amministrazione ed il presidente della predetta Fondazione hanno approvato, tra l'altro:

le modifiche degli articoli 3, 5, 6, 15 (ex art. 8), 16 (ex art. 9), 17 (ex art. 10), 18 (ex art. 11), 19 (ex art. 12), 20 (ex art. 13), 21 (ex art. 14), 22 (ex art. 15) e 23 (ex art. 16) dello statuto);

l'inserimento degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25;

le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli ex 7, ex 17, ex 18 ed ex 19;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 5, 6, 15 (ex art. 8), 16 (ex art. 9), 17 (ex art. 10), 18 (ex art. 11), 19 (ex art. 12), 20 (ex art. 13), 21 (ex art. 14), 22 (ex art. 15) e 23 (ex art. 16) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, con sede in Udine, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Sono approvate, altresì, le modifiche concernenti l'abrogazione degli articoli ex 7, ex 17, ex 18 ed ex 19, nonché l'inserimento degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 25 come da testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati, con riferimento a finalità di interesse pubblico .... *(Omissis)*.

Art. 5.

(Omissis).

(Comma 2). La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri di economicità e destina — detratte le spese di funzionamento — i relativi proventi e rendite al conseguimento dei propri scopi, fermo restando quanto previsto dai successivi terzo e quarto comma di questo stesso articolo.

(Comma 3). Una quota, non inferiore a 5/10 dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria .... *(Omissis)*.

(Omissis).

Art. 6.

Sono organi della Fondazione:
l'assemblea dei soci;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale.

Art. 7 (nuovo inserimento).

Soci

Il numero massimo dei soci è di cinquantacinque; di questi, quarantuno debbono essere designati a norma dell'art. 9. I soci non hanno diritti, né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione. I soci devono essere scelti fra cittadini di piena capacità civile, annoverabili tra le persone più rappresentative del mondo imprenditoriale, professionale e culturale, di indiscussa probità ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Non possono essere nominati soci i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate.

Decadono da soci:

1) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengano a trovarsi nella condizione prevista dal comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità;

4) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare alle assemblee in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dal consiglio di amministrazione. La qualità di socio non è trasmissibile e si perde anche per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta. La qualità di socio dura per dieci anni dalla data di nomina, ovvero nel caso in cui il socio sia membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, sino al compimento del mandato se questo scade in epoca successiva. Non sono rieleggibili i soci decaduti o dimissionari. I soci possono essere confermati una sola volta.

Art. 8 (nuovo inserimento).

La qualità di socio si acquista, salvo quanto previsto dall'art. 9, a seguito di nomina dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione. Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Art. 9 (nuovo inserimento).

a) Nove soci devono essere designati da enti locali territoriali, come segue:

amministrazione comunale di Udine, quattro soci;

amministrazione provinciale di Udine, due soci;

amministrazione comunale di Pordenone, un socio;

amministrazione provinciale di Pordenone, due soci.

b) Diciotto soci devono essere designati dai seguenti enti ed organismi economici, professionali:

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Udine, cinque soci, di cui uno in rappresentanza del settore della cooperazione;

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Pordenone, cinque soci, di cui uno in rappresentanza del settore della cooperazione;

unità sanitaria locale - Udine, un socio;

unità sanitaria locale - Pordenone, un socio;

Ordine degli avvocati e procuratori - Udine, un socio;

Ordine degli avvocati e procuratori - Pordenone, un socio;

Ordine dei dottori commercialisti - Udine, un socio,

Ordine dei dottori commercialisti - Pordenone, un socio,

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Udine, un socio,

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Pordenone, un socio

c) Quattordici soci devono essere designati dalle seguenti istituzioni culturali

Università degli studi di Udine, un socio,

Consorzio universitario di Udine, un socio;

Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca - Pordenone, un socio,

Centro internazionale di scienze meccaniche - Udine, un socio;

Accademia di scienze, lettere e arti - Udine, un socio;

Conservatorio di musica J. Tomadini - Udine, un socio,

Deputazione di storia patria - Udine, un socio,

Società filologica friulana - Udine, un socio,

Centro iniziative culturali - Pordenone, un socio,

Consorzio per l'assistenza medico-psicopedagogica - Udine, un socio,

Fondazione per la vita - Pordenone, un socio,

Associazione La nostra famiglia - S. Vito al Tagliamento, un socio,

Policlinico universitario - Udine, un socio,

Centro di riferimento oncologico - Aviano, un socio.

Le designazioni, corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione accerta il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 e procede alla dichiarazione di nomina.

I soggetti designanti esercitano il relativo potere entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorso tale termine, alle nomine provvede il consiglio di amministrazione

I soggetti designati non rappresentano gli enti

Art. 10 (nuovo inserimento)

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci delibera

sulle norme che regolano il proprio funzionamento,

sulla elezione dei soci di sua competenza,

sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e sul loro compenso,

sulla elezione dei sindaci e sul loro compenso,

sulle modifiche dello statuto,

sulle proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci,

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali,

sulla destinazione dei proventi di gestione ai sensi del successivo art. 22, quarto comma

Art. 11 (nuovo inserimento)

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci, a mezzo lettera raccomandata, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo. L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe

Art. 12 (nuovo inserimento)

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità dei voti, in sede di votazione palese, prevarrà il voto di chi presiede l'assemblea. Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta. Alle riunioni dell'assemblea interviene il segretario generale, o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea

Salvo una diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina alle cariche sociali avverrà secondo il seguente procedimento.

ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi,

ciascun socio potrà votare per una sola lista,

i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi,

i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente,

risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati,

in caso di parità di quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 14 (nuovo inserimento).

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri nominati dall'assemblea dei soci nell'ambito dei propri componenti.

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e i due vice presidenti nell'ambito dei propri membri. Il presidente viene scelto fra i cittadini residenti nei comuni delle province di Udine e di Pordenone, i due vice presidenti vengono scelti uno fra i cittadini residenti in comuni della provincia di Udine e uno fra i cittadini residenti in comuni della provincia di Pordenone

Essi devono essere eminenti personalità con competenze coerenti con le specifiche finalità della Fondazione.

I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale non possono ricoprire negli organi di società e di enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione più di tre cariche amministrative e di controllo, comprese le cariche presso la Fondazione, salva comunque la diversa disciplina decretata dal Ministro del tesoro o da altre disposizioni di legge in ordine alla previsione dell'art. 12, sub *e)*, del decreto legislativo n. 356/90.

La carica di componente il consiglio di amministrazione è incompatibile con quelle di consigliere o amministratore di enti locali territoriali o di regioni.

Art. 15 (ex art. 8)

(Comma 1) I componenti il consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.

(Omissis).

(Comma 5) Le cause di decadenza operano dal momento in cui si verificano e la decadenza viene dichiarata con deliberazione del consiglio di amministrazione

(Comma 6) Il componente il consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provvederà la sostituzione a iniziativa del presidente

(Comma 7) Il componente il consiglio dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo

Art. 16 (ex art 9)

(Omissis)

(Comma 4) Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti.

l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e la dichiarazione della nomina a socio prevista dall'art 9,

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione,

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista,

la nomina e la revoca del segretario generale,

la nomina e la revoca del segretario del consiglio,

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, *(Omissis)*,

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili,

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione *(Omissis)*,

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società o enti,

la stipulazione di patti e accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti a organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse,

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali,

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali.

(Comma 5) Il consiglio di amministrazione, inoltre, propone all'assemblea dei soci le modifiche dello statuto

Art 17 (ex art 10)

(Omissis)

(Comma 4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti non computandosi fra questi ultimi le dichiarazioni di astensione ad eccezione delle deliberazioni relative alla cessione totale o parziale della partecipazione *(Omissis)*

Art. 18 (ex art 11)

Presidente

(Omissis)

(Comma 2) In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente residente nella provincia di Udine, in caso di assenza o di impedimento di entrambi l'altro vice presidente, e in assenza o impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art 17 è qualificato anziano

(Omissis)

Art 19 (ex art 12)

Collegio sindacale

(Comma 1) Presso la Fondazione funziona un collegio di tre sindaci nominati dall'assemblea dei soci e con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile, in quanto compatibili.

(Comma 2) Essi debbono essere scelti fra esperti di discipline giuridiche, economiche e bancarie, iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o nel registro dei revisori contabili ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche

(Omissis)

(Comma 5) Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre, esso delibera a maggioranza assoluta I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio

(Omissis)

Art 20 (ex art 13)

Compensi e rimborsi spese

(Comma 1) Al presidente, ai vice presidenti, ai componenti il consiglio di amministrazione e ai sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio si amministrazione, una medaglia di presenza, determinati dall'assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione

(Comma 2) Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, . *(Omissis)*

Art 21 (ex art 14)

Segretario generale

(Comma 1) Il segretario generale è capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni Interviene altresì alle riunioni dell'assemblea dei soci

(Omissis)

Art 22 (ex art 15)

(Omissis)

(Comma 2) Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo

(Comma 3) Entro due mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione, lo sottopone all'assemblea dei soci entro il 31 dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio

(Comma 4) Fermo restando quanto previsto dall'art 5, terzo e quarto comma, l'assemblea dei soci delibera, su proposta del consiglio, sulla destinazione dei proventi residui

(Omissis)

Art 23 (ex art 16)

(Omissis)

(Comma 2) La Fondazione si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste dall art 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990 n 356, anche per deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in carica, approvata dal Ministro del tesoro

(Omissis)

Art. 24 (nuovo inserimento).

L'assemblea dei soci, prevista dall'art. 10 e seguenti, sarà costituita entro un anno dall'approvazione del presente statuto secondo i criteri indicati nei commi successivi:

Il consiglio di amministrazione provvede alla prima nomina dei soci di cui all'art. 9 su designazione degli enti ivi indicati; i soci così nominati durano in carica otto anni.

I componenti il consiglio di amministrazione in carica al momento in cui viene completata la nomina dei soci, di cui al comma precedente, assumono di diritto la qualità di soci della Fondazione.

Art. 25 (nuovo inserimento).

Fino alla costituzione dell'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione potrà nominare e cooptare nuovi amministratori, approvare i bilanci consuntivi e preventivi e modificare lo statuto.

Per lo stesso periodo il potere di nomina dei sindaci viene attribuito all'ACRI - Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

94A4429

DECRETO 18 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bra.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra;

Vista la delibera del 28 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 16 nonché l'abrogazione degli articoli 17, 18 e 19 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 16 nonché la modifica concernente l'abrogazione degli articoli 17, 18 e 19 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE OPERATIVITÀ E PATRIMONIO

Art. 1.

Denominazione

(Comma 1). La Fondazione Cassa di risparmio di Bra, di seguito chiamata anche Fondazione, istituita nell'anno 1842 dall'amministrazione del Monte di Pietà del luogo (sorto in virtù di regie patenti 28 gennaio 1763 per disposizione 3 febbraio 1762 della benemerita Giovanna Ottavia Operti) è l'ente dotato di capacità di diritto pubblico e di diritto privato che residua a seguito del conferimento dell'azienda bancaria alla «Cassa di risparmio di Bra S.p.a.», indicata anche semplicemente «CRB S.p.a.», a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 e in conformità con il progetto approvato dal Ministro del tesoro con decreto n. 436225 del 20 dicembre 1991.

(Omissis).

Art. 3.

Scopi

(Comma 1). La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

Essa persegue preminentemente finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità.

Persegue altresì fini di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli nonché promuove attività ricreative e sportive.

(Comma 2). I proventi di natura straordinaria acquisiti dalla Fondazione non destinati alla riserva di cui al terzo comma, lettera *a)*, dell'art. 14, ovvero a finalità gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per strutture stabili per finalità attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte ed alla sanità.

(Omissis).

Art. 4.

(Omissis).

(Comma 2). La Fondazione può assumere e cedere partecipazioni in enti e società, sia in Italia sia all'estero, che svolgono qualunque tipo di attività, purché tali partecipazioni siano strumentali al conseguimento degli scopi dell'ente.

(Comma 3). Al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 13, quinto comma, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, non può possedere partecipazioni di controllo in imprese bancarie diverse da quella costituita in attuazione del progetto di cui al presente art. 1.

(Comma 4). La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria.

(Comma 5). Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi, fino a quando detiene il controllo della società bancaria, di personale distaccato da quest'ultima.

Art. 5.

Patrimonio

(Omissis).

(Comma 5). Le entrate derivanti dalla cessazione di azioni della società bancaria costituiscono proventi di natura straordinaria; ove ne siano destinati alle riserve di cui all'art. 14, quarto comma, ovvero a finalità gestionali, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione e la conservazione di strutture stabili attinenti gli scopi di cui all'art. 3.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti e restano in carica fino a scadenza del loro mandato di consigliere.

(Comma 2). I consiglieri vengono nominati come segue:

due dall'amministrazione comunale di Bra, fra cittadini residenti nel comune da almeno un triennio;

uno dell'amministrazione provinciale di Cuneo, sempre fra cittadini residenti nel comune di Bra da almeno un triennio;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, ugualmente fra cittadini residenti in Bra da almeno un triennio;

uno dalle amministrazioni dei comuni ove hanno sede filiali forance della Cassa di risparmio di Bra S.p.a., a turno fra di loro in ordine di anzianità di apertura delle Filiali stesse;

due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane (A.C.R.I.) scelti fra i residenti nei comuni ove hanno sede filiali forance della Cassa di risparmio di Bra S.p.a.

Inoltre il consiglio coopta un membro scegliendolo fra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato assistenziali aventi sede operanti nel comune di Bra ed inserite nel registro regionale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

(Comma 3). La nomina non comporta rappresentanza negli organi amministrativi degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

(Comma 4). I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra le persone più rappresentantive nelle attività economiche, professionali, artistiche, culturali.

(Comma 5). I consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Comma 6). Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del collegio sindacale;

b) i dipendenti in servizio della Fondazione, della Società conferitaria, di altre società collegate o controllate dalla Fondazione o dalla stessa società conferitaria, nonché il coniuge di detti dipendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso;

c) coloro che abbiano causato danni o perdite alla Fondazione o alla Società conferitaria, abbiano vertenze con essa ovvero che perdano la cittadinanza italiana;

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere comunale nei comuni ove la Cassa partecipata è presente con proprie filiali.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto saranno immediatamente dichiarati decaduti d'Ufficio dal consiglio di amministrazione e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

(Comma 7). Tre mesi prima dalla data di scadenza del mandato di consigliere l'ente cui spetta la nomina verrà sollecitato a provvedere con lettera raccomandata a firma del presidente del consiglio di amministrazione; per la sostituzione del consigliere scaduto, qualora l'Ente sia inadempiente, la Fondazione procederà secondo la normativa di legge in materia di proroga degli organi amministrativi tempo per tempo vigente.

(Comma 8). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *c)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora legittimamente stabiliti con provvedimenti della competente autorità.

Art. 8.

Durata, decadenza

(Comma 1). Tutti i componenti il consiglio di amministrazione durano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati più di tre volte consecutivamente.

(Omissis).

(Comma 5). Il consigliere dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Art. 9.

Poteri del consiglio

(Omissis).

(Comma 2). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la modifica dello statuto da attenersi, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con la maggioranza dei due terzi, arrotondata di unità superiore, dei componenti in carica;

b) la determinazione degli indirizzi generali delle attività e dell'organizzazione della Fondazione;

c) la nomina del presidente e del vice presidente, così come previsto dall'art. 7;

d) la determinazione della misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché la modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

e) la dichiarazione di decadenza di consigliere e sindaci ove prevista.

(Comma 3). Il consiglio può delegare al presidente, a chi ne fa le veci, al personale dipendente o al personale distaccato di cui all'ultimo comma dell'art. 4 e, fino a quando la Fondazione deterrà il controllo della Società Bancaria conferitaria al direttore generale di quest'ultima, il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti.

(Comma 4). Ciascun membro del consiglio di amministrazione non può assumere cariche di consigliere di amministrazione o di sindaco effettivo in più di tre società partecipate direttamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

Art. 10.

Riunioni, deliberazioni

(Omissis).

(Comma 5). Le deliberazioni sono assunte con il voto palese, fatta eccezione per quelle attinenti elezioni o designazioni a cariche e riguardanti gli organi della Fondazione che si effettueranno sempre per schede segrete. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Ugualmente si voterà per schede segrete per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'acquisto o la cessione di partecipazioni, comprese quelle nella società bancaria conferitaria, o allo scioglimento della Fondazione.

Per tutte le predette deliberazioni sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

(Omissis).

(Comma 7). Fino a quando la Fondazione detiene la partecipazione di controllo della società bancaria Cassa di risparmio di Bra S.p.a. alle riunioni del consiglio di amministrazione, intervengono con funzioni consultive il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale della banca conferitaria, con la possibilità per essi di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

(Comma 8). I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso.

(Comma 9). Le funzioni di segretario possono essere attribuite dal consiglio anche a persona che non rivesta la carica di componente del consiglio stesso.

(Comma 10). Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta la funzione di segretario verrà svolta da un consigliere di amministrazione designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 12.

Collegio sindacale

(Omissis).

(Comma 2). Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Bra e due dall'Associazione tra le Casse di risparmio italiane.

I nominati dell'Acri devono essere residenti nei comuni sede di filiale della banca partecipata ed almeno uno deve essere scelto tra gli scritti nel registro dei revisori contabili ovvero fino a che questo non sia istituito, nel ruolo dei revisori dei conti.

(Omissis).

(Comma 6). Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione. Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

(Comma 7). Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

(Comma 8). Il collegio, all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro. Ciascun membro del collegio sindacale non può assumere anche di amministratore o di sindaco effettivo in più di tre società partecipate direttamente dalla Fondazione per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

(Comma 9). Tre mesi prima della data di scadenza dell'incarico a sindaco, l'ente cui spetta la nomina verrà sollecitato a provvedere con lettera raccomandata a firma del presidente del consiglio di amministrazione. Qualora l'ente sia inadempiente si procederà alla costituzione del sindaco scaduto secondo la normativa di legge in materia di proroga degli organi di controllo tempo per tempo vigente.

Art. 13.

Rimunerazione organi sociali

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

(Omissis).

(Comma 3). L'ammontare complessivo dei compensi annuali spettanti a ciascun amministratore e a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma, non potrà superare il doppio del compenso annuo più alto corrisposto per le predette cariche. L'ammontare eccedente detta soglia deve essere riversato alla Fondazione.

(Comma 4). Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rispetto delle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta altresì il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 5). Per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti variazioni continua, fino al 31 ottobre 1994, l'applicazione del decreto del Ministro del tesoro del 5 aprile 1993 in materia dei compensi.

Art. 14.

(Omissis).

(Comma 2). Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione prevista dal successivo secondo comma, al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione.

(Omissis).

(Comma 4). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50% dei proventi derivanti dalla partecipazione della Cassa di risparmio di Bra S.p.a. ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della stessa società partecipata.

(Comma 5). Tale riserva sarà investita temporaneamente in titoli emessi dalla società bancaria stessa o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Comma 6). I proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno destinati:

a) una quota pari a un decimo alla costituzione di una riserva statutaria;

b) per una quota pari a un quindicesimo alla costituzione di fondi speciali presso la Regione per l'istituzione di centri di servizio per l'organizzazione del volontariato ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per la relativa parte, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione, avuto riguardo al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

(Omissis).

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

(Comma 1). Il presidente ed il vice presidente di nomina ministeriale, i componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, compatibilmente con la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 7, in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, rimangono nell'ufficio fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data medesima.

(Comma 2). In caso di reintegro del consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, conseguente alle opzioni esercitate ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 26 novembre 1993 da membri già di nomina ministeriale, la nomina nella carica di consigliere resasi vacante spetterà, per quella già di presidente, all'Associazione fra le Casse di risparmio italiane e per quella di vice presidente, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

(Comma 3). Il consigliere già di nomina della Federazione tra le Casse di risparmio verrà sostituito dal membro cooptato dal consiglio ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

Sempre in caso di necessità di reintegro conseguenti alle opzioni esercitate ai sensi del citato decreto i due sindaci già di nomina della prefata Federazione verranno sostituiti con i nominati dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Comma 4). Qualora gli amministratori e i sindaci che ricoprono presso la Cassa di risparmio di Bra S.p.a. corrispondenti cariche non effettuino tempestive opzioni, dandone comunicazione scritta alla Fondazione, gli stessi decadranno automaticamente dalle corrispondenti cariche nella Fondazione.

94A4430

DECRETO 18 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento;

Vista la delibera del 7 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 11, 16, 17 e 18 nonché l'abrogazione del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 11, 16, 17 e 18 nonché la modifica concernente l'abrogazione del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 11.

(Omissis)

(Comma 3) I componenti il consiglio devono essere scelti fra persone fisiche munite di spiccate doti imprenditoriali amministrative o professionali.

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

(Comma 3). I revisori durano in carica tre anni e sono confermabili

(Omissis).

Art. 17

(Omissis)

(Comma 3) Le cariche amministrative e di controllo nella Fondazione sono incompatibili con le cariche di amministrazione e di controllo nella società bancaria conferitaria e nelle società ed enti che con essa dovessero comporre il gruppo creditizio.

La presente norma è operativa ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n 243265 del 26 novembre 1993 e delle sue eventuali modificazioni

Art. 18

(Omissis)

(Comma 3) Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato dall'art. 17, qualora i compensi globali percepiti dal singolo interessato in relazione a tali incarichi superassero il doppio del compenso maggiore, l'eccedenza relativa dovrà essere riversata alla cassa della Fondazione

94A4447

DECRETO 30 giugno 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 gennaio 1990, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 1.000 milioni di dollari USA con scadenza nell'anno 1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 352215 del 28 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1988, registro n. 45 Tesoro, foglio n. 94, con il quale è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 1.000 milioni di dollari USA, al tasso di interesse annuo pari al 9,5% con scadenza nel 1995, e con il quale è stata, altresì, contestualmente, autorizzata la stipula di un contratto di «swap» con la primaria istituzione finanziaria Sumitomo Bank, Limited - Londra, per effetto del quale il Tesoro ha sostituito i pagamenti a tasso fisso, derivanti dalla cennata emissione, con pagamenti a tasso variabile;

Visti i decreti ministeriali n. 100377 del 26 marzo 1993 e n. 100677 del 27 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, per effetto dei quali si è verificata un'operazione di «exchange offer» sull'ammontare del prestito e del suddetto contratto di «swap», riducendolo a 857.780.000 dollari USA;

Visto il decreto ministeriale n. 570244 del 17 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 56 dell'8 marzo 1990, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario dei pagamenti del prestito;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del sopra indicato decreto ministeriale del 17 gennaio 1990, al fine di disciplinare gli aspetti conseguenti alle variazioni intervenute, sia sull'ammontare originario del prestito, sia sull'ammontare della relativa operazione di «swap»,

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 17 gennaio 1990, citato nelle premesse, vengono modificati come segue:

Art. 2. — La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Banca estera non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» stipulato il 14 novembre 1988, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario su un nominale di USD 857.780.000.

Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà gli importi in dollari USA che saranno messi a disposizione sotto la medesima «data di pagamento», dalla Sumitomo Bank, Limited - Londra, calcolati, per un ammontare di USD 857.780.000, sulla base del contratto di «interest rate swap» stipulato tra il Tesoro e la Sumitomo Bank, Limited - Londra il 14 novembre 1988, oppure i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3. — In relazione al citato accordo di «interest rate swap» e a quanto previsto dal contratto «swap transaction» intervenuto in data 5 luglio 1993 tra il Tesoro e la Sumitomo Bank Capital Markets, Inc. per un ammontare di USD 142.220.000, la Banca d'Italia provvederà a rimettere alla menzionata Sumitomo Bank, Limited - Londra, pure con le modalità indicate al successivo art. 4, semestralmente e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo quanto previsto in detto contratto, un importo determinato applicando il LIBOR a sei mesi, diminuito di 25 centesimi, sull'ammontare di dollari USA 857.780.000.

La Sumitomo Bank, Limited - Londra e la Sumitomo Bank Capital Markets, Inc. rimetteranno alla Banca d'Italia rispettivamente:

il 14 novembre di ogni anno, fino alla scadenza del prestito, un importo determinato applicando il tasso fisso del 9,50% sull'ammontare di USD 857.780.000;

il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno 1994 e fino all'anno 1999 compreso, l'importo di USD 4.800.000, che sarà utilizzato per il servizio finanziario sul prestito del Tesoro 9,625% di USD 2 miliardi 1° marzo 1989/1999 di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1989.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e la Sumitomo Bank, Limited - Londra ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4448

DECRETO 30 giugno 1994.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1991, concernente il regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia per il servizio finanziario del prestito estero della Repubblica italiana di 2.000 milioni di dollari USA con scadenza nell'anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 348169 del 5 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1991, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 4, con il quale è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 2 miliardi di dollari USA, al tasso di interesse annuo pari all'8,75% con scadenza nel 2001, nonché autorizzata la stipula di un contratto di «swap» per effetto del quale il Tesoro ha sostituito i pagamenti in dollari a tasso fisso derivanti dalla cennata emissione con pagamenti a tasso variabile denominati nella stessa valuta;

Visti i decreti ministeriali n. 100377 del 26 marzo 1993 e n. 100677 del 27 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, per effetto dei quali si è verificata un'operazione di «exchange offer» sull'ammontare del prestito e del suddetto contratto di «swap», riducendolo a 1.619.020.000 dollari USA;

Visto il decreto ministeriale n. 348828/66-*ter* del 3 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia per il servizio finanziario dei pagamenti del prestito;

Attesa l'opportunità di procedere alla modifica del sopra indicato decreto ministeriale del 3 agosto 1991, al fine di disciplinare gli aspetti conseguenti alle variazioni intervenute, sia sull'ammontare originario del prestito, sia sull'ammontare della relativa operazione di «swap»;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli;

Ritenuto di doversi provvedere in merito,

Decreta:

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 3 agosto 1991, citato nelle premesse, vengono modificati come segue:

Art. 2. — La Banca d'Italia trasferirà alla menzionata Banca estera non più tardi delle ore 10,00 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», fissata secondo quanto previsto nel «Fiscal Agency Agreement» stipulato l'8 febbraio 1991, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario su un nominale di USD 1.619.020.000.

Per tali versamenti la Banca d'Italia utilizzerà l'importo in dollari USA 48.200.000 che il Crediop riconoscerà «in netting» annualmente al Tesoro sotto la medesima «data di pagamento», come previsto dal contratto «swap transaction» stipulato tra il Tesoro e il Crediop il 1° aprile 1993, e i fondi in lire forniti dal Tesoro con le modalità indicate al successivo art. 4.

Art. 3. — In relazione al citato contratto di «swap transaction», la Banca d'Italia provvederà a rimettere al menzionato Crediop, pure con le modalità indicate al successivo art. 4, annualmente e fino alla scadenza del prestito, sotto ciascuna «data di pagamento» che risulterà fissata secondo quanto previsto in detto contratto, un importo di 126.800.000 dollari USA.

Il Crediop rimetterà alla Banca d'Italia l'8 febbraio di ogni anno, fino alla scadenza del prestito, l'importo di USD 175.000.000 determinato applicando il tasso fisso dell'8,75% sull'ammontare di 2.000 milioni di dollari USA.

Ove il Tesoro risulti, per una medesima data, contemporaneamente creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e il Crediop ai sensi del citato accordo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Il presente decreto sarà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4449

DECRETO 6 luglio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 agosto 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 9,80 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 giugno-14 luglio 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 luglio-14 agosto 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,25 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1994, è pari al 9,25 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1994, è pari al 9,75 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4450

DECRETO 6 luglio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1994-14 gennaio 1995, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli Istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale è stato determinato nella misura dell'11,88 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio 1994-14 gennaio 1995 è pari al 9,29 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,29 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1994-14 gennaio 1995, è pari al 9,79 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4451

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 luglio 1994.

Proroga della gestione straordinaria de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Frosinone.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1993 con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Visto il provvedimento in data 7 luglio 1993 con il quale il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della predetta L'Edera S.p.a.;

Vista la lettera dell'ISVAP in data 24 giugno 1994, n. 5018, e la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private ad essa allegata riguardanti la proroga del periodo della gestione straordinaria della predetta impresa;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale, nella riunione del 28 giugno 1994, ha espresso parere favorevle alla predetta proroga;

Ritenuto opportuno concedere la proroga della gestione commissariale de L'Edera S.p.a.;

Decreta:

Il termine della gestione straordinaria de L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone, di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1993, è prorogato di giorni novanta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A4481

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Taranto, Lecce, Milano, Bergamo, Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro e Padova.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2013/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 103.777.997.635, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1929/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 39.343.769.514, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1930/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.396.011.156, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1928/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.207.566.095, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n 1/2/1946/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 107.049 757 332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/2098/94 del 27 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 15 437 255.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome delle ditte Edelco S r l e Cabel Soc Coop. r l

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2/2088/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 5 065.039 962, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1 2 2090/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 10 923 304 225, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2/2087/94 del 26 aprile 1994 al commissario governativo delegato al servizio di riscossione per l'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 15 389 754 479, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n 1/2/2078/94 del 26 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 29 483 278 498, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Padova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

94A4471

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994.

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 settembre 1993

Comitato tecnico del 23 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993 con decorrenza 23 marzo 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 13393/1 del 28 settembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 23 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gencord con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 settembre 1993 al 14 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 23 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marini, con sede in Alfonsine (Ravenna) e unità di Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 7 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Belleli elettro strumentale (Gruppo Belleli), con sede in Taranto e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 6 maggio 1994;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Belleli industrie meccaniche (Gruppo Belleli), con sede in Mantova, unità di Cantiere c/o Ilva di Taranto, Taranto e Yard di Taranto, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 aprile 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società meridionale per lo sviluppo industriale (Gruppo Belelli), con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 4 febbraio 1994.

Dal 1° gennaio 1994 Belleli S.p.a.;

5) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pasbo, con sede in Carmiano (Lecce) e unità di Carmiano (Lecce), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 15 luglio 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14592/3 del 5 aprile 1994;

6) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e unità di Binetto (Bari), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14748/4 del 26 aprile 1994;

7) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 23 giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Comitato tecnico del 13 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 11 giugno 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14395/6 del 18 marzo 1994;

8) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 luglio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Termisol termica, con sede in Pisticci Scalo (Matera) e unità di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14525/16 del 5 aprile 1994;

9) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Vi-Lame, con sede in Viggiano (Potenza) e unità di Viggiano (Potenza), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 26 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14910/4 del 5 maggio 1994;

10) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Canavesane - Ocsa Degra, con sede in Favria (Torino) e unità di Favria e Salassa (Torino), per il periodo dal 21 settembre 1993 al 20 marzo 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 21 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14911/8 del 5 maggio 1994;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. International costructio equipments - I.C.E., con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Esclusi lavoratori in contratto formazione lavoro;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. International costructio equipments - I.C.E., con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 23 marzo 1994.

Nota integrativa acquisita in data 6 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.S.E. Industria servomeccanismi elettronici (Gruppo Ansaldo), con sede in Brendola (Vicenza) e unità di Brendola (Vicenza), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico dell'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 5 maggio 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Polistone, con sede in Villesse (Gorizia), unità di Bergamo e Villesse (Gorizia), per il periodo dal 27 luglio 1993 al 26 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1993 con decorrenza 27 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 ottobre 1993;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 27 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Polistone, con sede in Villesse (Gorizia), unità di Bergamo e Villesse (Gorizia), per il periodo dal 27 gennaio 1994 al 26 luglio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 27 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 12 aprile 1994.

Limitatamente all'unità di Villesse (Gorizia);

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria chimica legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Bagni di Lucca (Lucca), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 26 luglio 1993;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria chimica legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e unità di Bagni di Lucca (Lucca), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 marzo 1994;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Strapazzini auto, con sede in Montelabbiate (Pesaro) e unità di Chiusa di Ginestro (Pesaro), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993;

19) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Strapazzini auto, con sede in Montelabbiate (Pesaro) e unità di Chiusa di Ginestro (Pesaro), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

Parere organo competente acquisito in data 8 aprile 1994;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Trafilerie di Sestri, con sede in Sestri Levante (Genova) e unità di Sestri Levante (Genova), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Trafilerie di Sestri, con sede in Sestri Levante (Genova) e unità di Sestri Levante (Genova), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 22 marzo 1994;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lima, con sede in Udine, unità di Casiacco (Pordenone) e Flagogna (Udine), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lima, con sede in Udine, unità di Casiacco (Pordenone) e Flagogna (Udine), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 29 marzo 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italog, con sede in Milano e unità di Sordio (Milano), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 6 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Consorzio fonderie SCM (Gruppo SCM), con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Buscetto Gaetano, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 30 agosto 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aviotel - Avionica e telecomunicazioni, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta A.S.E.T. Apparecchiature strumenti elettromeccanici con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gherardini Group, con sede in Scandicci (Firenze), unità di Milano, via Cernaia; Milano, via della Spiga; Roma e Scandicci (Firenze), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gherardini Group, con sede in Scandicci (Firenze), unità di Milano, via Cernaia; Milano, via della Spiga; Roma e Scandicci (Firenze), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. CI.O.DUE, con sede in Milano e unità di Milano e filiale di Napoli, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. CO.ME.R., con sede in Castellamonte (Torino) e unità di Castellamonte (Torino), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e unità di Aprilia Latina), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Idrominerale Romana Bognanco, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 28 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Orcellet, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ITI/CLM, con sede in Buttrio (Udine) e unità di Buttrio (Udine), per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Util (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Villanova D'Asti (Asti), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1004 con decorrenza 23 febbraio 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Acip dei fratelli Cohen, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 9 agosto 1993 all'8 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 9 agosto 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale; in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cotiemme, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Model pool, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Marpell, con sede in Giulianello di Cori (Latina) e unità di Giulianello di Cori (Latina), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 29 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. A.L.C.A.S., con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14749/4 del 26 aprile 1994;

19) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. A.L.C.A.S., con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Furlanis costruzioni generali, con sede in Marghera (Venezia) e unità di Venezia, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

21) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Furlanis costruzioni generali, con sede in Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Forge Nord, con sede in Cividale del Friuli (Udine) e unità di Cividale del Friuli (Udine), per il periodo dal 4 ottobre 1993 all'8 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Distribution Systems, con sede in Milano e unità di Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

24) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carl Zeiss, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 31 agosto 1993 al 18 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91;

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.I.M.E.T., con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Biagi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 5 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

27) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Biagi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.A.I. Ambrosini - Società aeronautica italiana, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 22 gennaio 1993, n. 2196.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Torre Annunziata (Napoli) e ufficio di Napoli, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993;

3) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 6 luglio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Gatta, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1993 con decorrenza 6 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 14 settembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.L.I.S. - Società azionaria lavorazioni industriali sarde, con sede in Sassari e unità di Sassari, per il periodo dal 14 settembre 1993 al 13 marzo 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 sottobre 1993 con decorrenza 14 settembre 1993;

5) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Cosenza), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 15 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1993 con decorrenza 16 giugno 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Manifattura Osiride di Osiride Claudio & C., con sede in Sannazzaro Dè Burgondi (Pavia) e unità di Sannazzaro Dè Burgondi (Pavia), per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.d.c., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 25 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saigarage servizi automobilistici industriali, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saigarage servizi automobilistici industriali, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vueffe, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e unità di S. Mauro Pascoli (Forlì), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sami, con sede in Liscate (Milano) e unità nazionali, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aluminium, con sede in Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 24 novembre 1993.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1994, n. 14909/17;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Zagato Car, con sede in Bergamo e unità di Terrazzano di Rho (Milano), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Girmi, con sede in Milano e unità di Omegna (Novara), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Girmi, con sede in Milano e unità di Omegna (Novara), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 20 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 9 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.

Comitato tecnico del 9 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 ottobre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Spring (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.

Comitato tecnico del 9 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 ottobre 1993

Contributo addizionale no - Amministrazione straordinaria dal 15 marzo 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.

Comitato tecnico del 9 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1993

Contributo addizionale no - Amministrazione straordinaria dal 6 aprile 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mandelli industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 aprile 1994.

Comitato tecnico del 9 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 ottobre 1993

Contributo addizionale no - Amministrazione straordinaria dal 15 gennaio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. IVAM - Industria vetraria affini Maiello, con sede in S. Prisco (Caserta) e unità di San Prisco (Caserta), per il periodo dall'8 dicembre 1993 al 7 giugno 1994

Comitato tecnico del 2 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 8 dicembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994

Comitato tecnico dell'11 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazine aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 26 aprile 1994

Comitato tecnico dell'11 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1993 con decorrenza 1° marzo 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 27 gennaio 1994 al 26 luglio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1994 con decorrenza 27 gennaio 1994,

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Som, con sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Cavriago (Reggio Emilia), per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994

Comitato tecnico dell'11 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con decorrenza 30 settembre 1993,

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavvoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Filati Pettinati, con sede in Milano e unità di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 30 novembre 1993

Comitato tecnico dell'11 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993,

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a Panna, con sede in Firenze e unità di Firenze e Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994

Comitato tecnico dell'11 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 gennaio 1994;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Europa metalli L.M.I., con sede in Firenze e uffici commerciali di Milano, per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Molini Pizzuti, con sede in Bellizzi (Salerno) e unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993,

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 9 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Carrozzeria Nuova San Leonardo, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 9 febbraio 1994 al 31 luglio 1994

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 9 febbraio 1994;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.I.P.S., con sede in Pagani (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Inalfa Italia, con sede in Milano e unità di Livorno, per il periodo dal 25 febbraio 1994 al 20 giugno 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 21 dicembre 199.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stankome, con sede in Roma e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico dell'11 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simi sistemi (Gruppo Belelli), con sede in Massafra (Taranto) e unità di Massafra (Taranto), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 15 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gio Buton & C., con sede in Bologna e unità di Bologna e S. Lazzaro (Bologna), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Saval, con sede in Virle P.te (Torino) e unità di Piossasco (Torino), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Precompressi Quaranta, con sede in S. Nicola la Strada (Caserta) e unità di S. Nicola la Strada (Caserta), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Emu arredi, con sede in Marsciano (Perugia) e unità di Marsciano (Perugia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 7 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1994, n. 14909/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 18 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Restel Sud, con sede in Balvano (Potenza) e unità di Balvano (Potenza), per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 18 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) e unità di Nichelino (Torino), per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 maggio 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 31 marzo 1994 con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea tranviaria rapida - Opere civili, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbrario 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italcad tecnologie e sistemi, con sede in Genova e unità di Genova, Milano e Roma, per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Del Favero, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 28 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

Con esclusione dei lavoratori sospesi per fine cantiere.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Genny moda, con sede in Ancona e unità di Ancona e Milano, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seveso clima, con sede in Milano e unità di Barlassina (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Messaggerie musicali, con sede in Milano e unità di sede di Milano e magazzino di Milano, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Messaggerie Musicali, con sede in Milano e unità di sede di Milano e magazzino di Milano, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994.

Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salvatore Pisano, con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 9 maro 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sguinzi Sud, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane (Avellino), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurovinil industries, con sede in Grosseto e unità di Grosseto, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurovinil industries, con sede in Grosseto e unità di Grosseto, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceravi Omec, con sede in Caravaggio (Bergamo) e unità di Caravaggio (Bergamo), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Datamont, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 28 giugno 1993;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Scal, con sede in Carisio (Vercelli) e unità di Carisio (Vercelli), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saiag industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Bruino (Torino), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gabbiani macchine, con sede in Verolanuova (Brescia) e unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Manifattura di Ferno, con sede in Ferno (Varese) e unità di Ferno (Varese), per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 6 giugno 1994.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991:

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fidenza vetroarredo, con sede in Firenze e unità di Firenze, per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994.

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

5) ai sensi dell'art. 7, coma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizini ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Magona d'Italia, con sede in Firenze e unità di Piombino (Livorno) e sede di Firenze, per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 7 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ITLA - Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unità di Oggiono (Como), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falk Vobarno (Gruppo Falck), con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Vobarno (Brescia) e uff. vendita Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck Vittoria (Gruppo Falck), con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni e stab. e uff. di Vittoria (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck lamiere (Gruppo Falck), con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 15 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità solo per Sesto San Giovanni - Div.ne unione (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Novate metallurgica - Novamet (Gruppo Falck), con sede in Novate Mezzola (Sondrio) e unità di Novate Mezzola (Sondrio), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 24 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Afl Falck (Gruppo Falck), con sede in Milano e sede di Sesto San Giovanni (Holding) (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 23 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck servizi; con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 24 agosto 1993 al 24 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Asem, con sede in Buia (Udine) e unità di Artegna (Udine), Buia (Udine), Reana del Rojale (Udine) e Udine, per il periodo dal 16 marzo 1993 al 5 settembre 1993.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 5 maggio 1994, n. 14910/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 16 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Asem, con sede in Buia (Udine) e unità di Artegna (Udine), Buia (Udine), Reana del Rojale (Udine) e Udine, per il periodo dal 16 settembre 1993 al 15 marzo 1994.

Comitato tecnico del 13 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 16 settembre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 5 maggio 1994, n. 14910/3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 4 giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.C.M., con sede in Tito Scalo (Potenza) e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 4 giugno 1993 al 3 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1993 con decorrenza 4 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 13 dicembre 1993 con effetto dal 17 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. OCN - PPL, con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Ivrea (Torino) e Legnano (Milano), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 19 giugno 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 17 giugno 1993, n. 12/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Capurso (Bari), per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 25 luglio 1993;

21) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Walter Usap, con sede in Fino Mornasco (Como) e unità di Fino Mornasco (Como), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fendi Sorelle, con sede in Roma e unità di Roma, via Cornelia, 498, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Amati Sud ora *Amatifrio S.p.a.*, con sede in Termoli ora Milano e unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 15045/14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Amati Sud ora *Amatifrio S.p.a.*, con sede in Termoli ora Milano e unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Comitato tecnico del 27 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Packing soc. italiana imballaggi, con sede in Milano e unità di Zelo Buon Persico (Milano), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

26) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Intel, con sede in Noci (Bari) e unità di Roma, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993;

27) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Intel, con sede in Noci (Bari) e unità di Roma, per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza 27 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Borma, con sede in Milano e unità di Livorno, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gabbiani Macchine, con sede in Verolanuova (Brescia) e unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994.

Comitato tecnico del 18 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marini, con sede in Alfonsine (Ravenna) e unità di Alfonsine (Ravenna), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 4 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 28 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di Catania, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cartolibraria Tiberina, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unità di Corbetta ex Crescenzago (Milano), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unità di Corbetta ex Crescenzago, (Milano), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Latina, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 3 dicembre 1993 al 2 giugno 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 3 dicembre 1993;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Carmen chic di Inzucchi Maria Carmela & C., con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Felice Tabasso, con sede in Chieri (Torino) e unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Predalva metalmeccanica, con sede in Pian Camuno (Brescia) e unità di Pian Camuno (Brescia), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91 - sentenza tribunale del 30 giugno 1992, n. 143.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r. a r.l. Luigi Rizzo, con sede in Taranto, unità di Taranto e uffici di Taranto, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 13 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14594/12 del 5 aprile 1994.

13) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Antonio Rotondo, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Besana materie plastiche, con sede in Milano e unità di Milano e Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 17 maggio 1993 al 6 settembre 1993.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. Gestioni industriali già *Agusta S.p.a.*, con sede in Roma e div. Agusta stabilimenti di: Benevento, Brindisi, Frosinone, Monteprandone (Ascoli Piceno), Samarate fraz. Cascina Costa (Varese)), Samarate fraz. Verghera (Varese), Somma Lombardo (Varese), uffici di Milano, uffici di Roma e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1° gennaio 1994 all'11 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. Gestioni industriali già *Breda meccanica bresciana*, con sede in Roma e divisione Breda meccanica bresciana (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 1994 all'11 febbraio 1994;

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. Gestioni industriali già *S.M.A. Segnalamento marittimo e A.*, con sede in Roma e div. S.M.A. Segnalamento M. e A. di: Campi Bisenzio (Firenze), Firenze e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1994 all'11 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. Gestioni industriali già *Officine Galileo*, con sede in Roma e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 1° gennaio 1994 all'11 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

19) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. G.F. Gestioni industriali già *Oto Melara*, con sede in Roma e unità di La Spezia, per il periodo dal 1° gennaio 1994 all'11 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceramiche Monosud, con sede in Olivetro Citra (Salerno) e unità di Olivetro Citra (Salerno), per il periodo dal 24 maggio 1993 al 23 novembre 1993.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1993 con decorrenza 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rinaldo, con sede in Pagani (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Betonferro industrie, con sede in Trento e unità di Lavis (Trento) e Trento, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Guastini, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Reggiane officine meccaniche italiane, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993;

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alba industria cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Locatelli, con sede in Palazzago (Bergamo) e unità di Palazzago e Mapello (Bergamo), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993;

27) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Locatelli, con sede in Palazzago (Bergamo) e unità di Palazzago e Mapello (Bergamo), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

28) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.I.L. - Fabbrica italiana lamiere, con sede in Genova e unità di Genova-Pontedecimo, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

29) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Celin, con sede in La Spezia e unità di Ceparana (La Spezia), per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

30) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Pulisardu, con sede in Cagliari e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 29 novembre 1993;

31) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Carlo Monni - Elettromeccanica automazioni strumentazioni, con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Z.I. Portovesme (Cagliari) e Z.I. Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

32) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Carlo Monni - Elettromeccanica automazione strumentazione, con sede in Pula (Cagliari) e unità di Enichem Assemini (Cagliari), zona ind.le di Sarroch (Cagliari), zona ind.le Macchiareddu (Cagliari) e zona ind.le Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

33) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gfim, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

34) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Caipo engineering system, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Vallemosso (Vercelli), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1993.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

35) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Effedue, con sede in Crispano (Napoli) e unità di Crispano (Napoli), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994;

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unità di Foggia, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 deicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, disposta con decreto ministeriale del 10 marzo 1993 con effetto dal 15 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Autorox, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - Decreto del 15 dicembre 1988.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria precompressi vibrati Imprevib, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

4) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e delle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 7 ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 7 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 7 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio di Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unità di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Solomeo di Corciano (Perugia) e unità di Solomeo di Corciano (Perugia), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pantalonificio di Perugia, con sede in Perugia, fraz. Colombella e unità di Perugia, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mecof, con sede in Belforte Monferrato (Alessandria) e unità di Belforte Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 7 dicembre 1993;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. N.S.C. - Compagnia nazionale sistema, con sede in Liscate (Milano) e unità di Vimodrone (Milano) e filiale di Roma, per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. N.S.C. - Compagnia nazionale sistema, con sede in Liscate (Milano) e unità di Vimodrone (Milano) e filiale di Roma, per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 27 marzo 1994;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 4 otobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Guastini, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.IL. - Fabbrica italiana lamiere, con sede in Genova e unità di Genova-Pontedecimo, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 19 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.R.M.I.G. - Officine riunite macchine industriali Genova, con sede in Ovada (Alessandria) e unità di Ovada (Alessandria), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.R.M.I.G. - Officine riunite macchine industriali Genova, con sede in Ovada (Alessandria) e unità di Ovada (Alessandria), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Riva, con sede in Varese e unità di Varese, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/1994;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1994 con decorrenza 1° aprile 1994.

Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/1994;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 6 aprile 1993 con effetto dal 5 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sirix - Intervitrum, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e unità di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), per il periodo dal 5 novembre 1993 al 4 maggio 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 5 novembre 1992, n. 57/92.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno), per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 22 ottobre 1993.

Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/1994;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stacchini Sud, con sede in Oricola (L'Aquila) e unità di Oricola (L'Aquila), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Salumificio salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unità di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 16 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Tecnostampa, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 29 giugno 1993;

8) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Square D. Company Italia, con sede in Arenzano (Genova) e unità di Arenzano (Genova), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sess impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità c/o Carbosulcis (Cagliari), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sess impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità c/o Cabosulcis (Cagliari), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sess impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità c/o Sim S.p.a. (Cagliari), per il periodo dal 15 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sess impianti, con sede in Carbonia (Cagliari) e unità c/o Sim S.p.a. (Cagliari), per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 16 maggio 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 17 novembre 1993.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Van Leer Italia, con sede in Melzo (Milano) e unità di Melzo (Milano) e Lomagna (Como), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag KGS), con sede in Napoli e unità di Baranzate di Bollate (Milano) filiali di Bologna, filiali di Roma, Napoli, Catania, filiali di Verania Reale (Torino) e Padova, Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e unità di Tarcento (Udine), per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vincenzo Cangiano, con sede in Casoria (Napoli) e unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sespi Sette Spighe, con sede in Carrè (Vicenza) e unità di Carrè (Vicenza), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 21 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza l'11 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ubalit, con sede in Loiano (Bologna) e unità di Loiano (Bologna), per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tre Esse, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesia (Cagliari), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tre Esse, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 30 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1994:

1) ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche leggere di Romeo Lazzarini & C., con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona), per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.

Comitato tecnico del 1° giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 gennaio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ae Borgo Nova (Ae Goetze S.p.a dal 1° febbario 1994), con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unità di Desenzano del Garda (Brescia), per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.

Comitato tecnico del 1° giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 11 gennaio 1994;

3) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori stessi, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.F.V., con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona), per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 luglio 1994.

Comitato tecnico del 1° giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 gennaio 1994 con decorrenza 4 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

94A4434

Annullamento del decreto ministeriale 10 febbraio 1994 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Linea Bianca - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Fossano, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1994 il decreto ministeriale 10 febbraio 1994 con il quale la società cooperativa «Linea Bianca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fossano (Cuneo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Stefano Beltritti, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

94A4488

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 luglio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1517,20
ECU	1891,49
Marco tedesco	990,99
Franco francese	288,63
Lira sterlina	2381,25
Fiorino olandese	883,63
Franco belga	48,108
Peseta spagnola	12,045
Corona danese	252,05
Lira irlandese	2358,49
Dracma greca	6,561
Escudo portoghese	9,644
Dollaro canadese	1097,04
Yen giapponese	15,582
Franco svizzero	1173,40
Scellino austriaco	140,87
Corona norvegese	225,89
Corona svedese	201,05
Marco finlandese	299,58
Dollaro australiano	1116,20

94A4570

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Nomina del commissario *ad acta* per l'espletamento delle attività già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, il dott. ing. Bruno Zanini è stato nominato commissario *ad acta* per l'espletamento delle attività relative alle opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui all'art. 18, comma 4, dello stesso decreto-legge nonché per quelli

trasferiti al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dal commissario liquidatore della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

94A4489

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

ingegneria sanitaria-ambientale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4475

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria:

patologia generale veterinaria (corso di laurea in medicina veterinaria).

Seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede Como):

istituzioni di fisica teorica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A4473

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 29 giugno 1994, n. 417, recante: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1994).

Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 4, comma 3, in luogo delle parole: «... le società controllate EFIM ...», leggasi: «... le società controllate *dall'*EFIM ...» ed in luogo delle parole: «... ovvero dall'articolo 3, *comma* 1 e 2,», leggasi: «... ovvero dall'articolo 3, *commi* 1 e 2,»;

all'art. 5, comma 1, in luogo delle parole: «1. Possono essere ammessi al beneficio del *pensionamento* di cui all'articolo *1* ...», leggasi: «1. Possono essere ammessi al beneficio del *prepensionamento* di cui all'articolo *4* ...»;

all'art. 5, comma 2, in luogo delle parole: «2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del *pensionamento* di cui all'articolo *1* i lavoratori che dalla data di *entra* in vigore del presente decreto ...», leggasi: «2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del *prepensionamento* di cui all'articolo *4* i lavoratori che dalla data di *entrata* in vigore del presente decreto ...»;

all'art. 5, comma 4, in luogo delle parole: «4. Le società, sulla base del programma di cui all'articolo *1*, comma 1,», leggasi: «4. Le società, sulla base del programma di cui all'articolo *4*, comma 1,».

94A4569

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Revoca del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 142 denominato "Sistemazione idraulica del fiume Amaseno nella tratta valliva compresa tra il Ponte della Mole e località Madonna del Ponte nell'ambito della regione Lazio"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1994)

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna, terz'ultimo rigo, dove è scritto «... la *calizzazione* degli interventi in un tempo massimo prestabilito ...», si legga «... la *realizzabilità* degli interventi in un tempo massimo prestabilito ...».

94A4534

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Montenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 2 0 9 4 *

L. 1.300